

Settore A2 - Ambiente

Carpi, li 26.09.02

Via S. Manicardi, 39
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-649449
Fax 059-649500
P.I. 00184280360

Albo Pretorio

Prot. Amb. n° 680/02

Prot. Gen. n° 33828

Oggetto: Obbligo copertura carichi di materiali polverulenti trasportati sfusi - Revoca Ordinanza Prot. 16613 del 08.05.02 e ss. mm. e ii.
Nuove disposizioni

IL SINDACO

Premesso:

- che il contenuto di polveri nell'atmosfera dei centri urbani e nel territorio modenese è spesso superiore agli standard previsti dalla vigente normativa e ai limiti di qualità previsti dalla Direttiva della Comunità Europea 1999/30/CE, recepita con DM 2 aprile 2002 n° 60;
- che la presenza di polveri nell'aria in tali concentrazioni, con particolare riguardo a quelle di diametro più ridotto (PM₁₀), influenza negativamente la salute dei cittadini, come testimoniato ormai in modo unanime dalla Comunità scientifica internazionale e nazionale;
- che le polveri presenti in atmosfera derivano da molteplici fonti di emissione fisse e mobili, industriali e civili, per le quali sono in via di predisposizione specifici Piani di Risanamento;

Rilevato come una quota non irrilevante delle polveri presenti in atmosfera derivi, soprattutto nelle aree maggiormente soggette a traffico pesante, dalla dispersione che avviene direttamente dai mezzi di trasporto quando movimentano materie prime o altri materiali polverulenti in forma sfusa;

Considerato, inoltre, che analoga problematica si pone nelle aree con presenza di cantieri edili, sia per la movimentazione che per l'accumulo dei materiali da costruzione polverulenti;

Visto il Decreto 21 aprile 1999 n° 163 che affida ai Sindaci l'attivazione di strumenti atti a prevenire l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, "Testo unico sulle leggi sanitarie" e i poteri conferiti al Sindaco in materia di igiene pubblica e sanità;

Visto l'art. 164, 1° comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli accordi intercorsi fra Amministrazione Comunale e Associazioni di Categoria in rappresentanza degli autotrasportatori, finalizzati a individuare un congruo lasso di tempo per consentire l'adeguamento dei mezzi alle finalità della presente ordinanza;

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 164, 1° comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

- dal 30 settembre 2002, su tutto il territorio del Comune di Carpi, i mezzi già dotati di strutture di contenimento del carico a tenuta stagna (cisterne, cassoni, ecc.) o dotati di idonea copertura amovibile, dovranno obbligatoriamente utilizzare tali strutture/coperture in occasione del trasporto di materiali sfusi che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polveri in atmosfera;
- dal 1° aprile 2003 il trasporto di materiali sfusi che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polveri in atmosfera, potrà avvenire utilizzando esclusivamente mezzi dotati di strutture di contenimento a tenuta stagna (cisterne, cassoni, ecc.) o dotati di idonea copertura amovibile posta in opera efficacemente al fine di impedire la dispersione delle polveri; nel caso in cui, per giustificati motivi tecnici o di altra natura, non sia possibile effettuare il trasporto nel modo sopra indicato, al fine di evitare la diffusione di polvere i materiali dovranno essere convenientemente bagnati;
- dal 1° aprile 2003, in tutti i cantieri edili, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere, dovrà avvenire adottando accorgimenti idonei (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.) ad evitare che ciò accada;

STABILISCE

- che per l'inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai contravventori venga comminata la sanzione amministrativa di Euro 51;
- che la presente ordinanza sia trasmessa ai competenti organi di vigilanza (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) affinché provvedano ai controlli conseguenti, nonché alla Provincia di Modena, alle principali Associazioni di Categoria interessate e agli organi di stampa affinché ne sia data ampia informazione agli interessati;
- che l'Ordinanza Sindacale Prot. 16613 del 08.05.02 e ss. mm. e ii. è abrogata e sostituita dal presente atto

INFORMA

- che contro il presente atto gli interessati potranno presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- che per ogni informazione in merito al presente atto è possibile rivolgersi al Settore Ambiente del Comune di Carpi, Via Sergio Manicardi n° 39 – Tel. 059/649449 – Resp. Arch. Paola Fregni.

IL SINDACO 